

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 144

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### NEGRARI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 118 CAPOVERSO, 646 PRIMA PARTE E ULTIMA PARTE, 61, N. 7 E 11 DEL CODICE PENALE (APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

il 23 dicembre 1965

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei deputati.  
Roma*

Roma, 20 dicembre 1965.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Negrari Andrea per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Pistoia con gli atti del procedimento (fascicolo n. 868/64 della Procura di Pistoia).

*Il Ministro  
REALE.*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei deputati  
Roma*

Pistoia, 25 novembre 1965.

Con atto in data 28 ottobre 1963 il Notaro Roberto Ferrara di La Spezia protestava un assegno bancario emesso a Pescia il 12 ottobre 1963 per lire 21.000.000 sul conto corrente

n. 7286 esistente presso la Cassa di risparmio di La Spezia, intestato al Consorzio interprovinciale fra Cooperative di Produzione e lavoro di La Spezia, dal Presidente di detto Consorzio, Luigi D'Avanzo, all'ordine dell'onorevole dottor Andrea Negrari; il protesto avveniva per la somma di lire 10.930.113, in quanto sul predetto conto corrente vi era una disponibilità di lire 10.069.887, che furono messe a disposizione.

Il D'Avanzo, interrogato a chiarimento in merito alla circostanza in cui ebbe ad emettere il predetto assegno, affermava di averlo rilasciato all'insaputa del Consiglio di amministrazione del Consorzio suddetto, a solo titolo di favore, all'onorevole Negrari che, per coprire sue ingenti pendenze, lo avrebbe scontato presso la Banca Popolare di Pescia, ma avrebbe provveduto poi a rimborsarne l'importo sul conto — in tal senso gli aveva dato assicurazione — non appena l'assegno fosse giunto alla Cassa di risparmio di La Spezia: rimborso che invece non era avvenuto per vari contrattempi, determinando così il protesto.

A seguito di quanto sopra, questo Ufficio iniziava azione penale contro il D'Avanzo Luigi per i seguenti reati:

1) delitto previsto e punibile dall'articolo 116 prima parte n. 2 del regio decreto

21 dicembre 1933, n. 1736, 61 n. 2 del Codice penale, per avere, il 12 ottobre 1963 in Pescia, al fine di eseguire il reato di cui al successivo n. 2, emesso un assegno bancario sulla Cassa di risparmio di La Spezia per lire 21.000.000, senza che presso il trattario esistesse la somma sufficiente. Con recidiva specifica (articolo 99, capoverso n. 1 del Codice penale);

2) delitto previsto e punibile dagli articoli 646 prima parte e ultima parte, 61 n. 7 e 11 del Codice penale; perché, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, al fine di procurare al dottor Andrea Negrari un ingiusto profitto, si appropriava, emettendo l'assegno di cui sopra e girandolo al dottor Negrari, della somma di lire 10.069.887, disponibile sul conto corrente intestato presso la Cassa di risparmio di La Spezia al Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro di La Spezia, somma della quale aveva la disponibilità e perciò il possesso quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di detto Consorzio, commettendo quindi il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera e cagionando al Consorzio predetto un danno patrimoniale di rilevante gravità. Con recidiva reiterata (articolo 99 prima parte e ultima parte del Codice penale).

Furono esaminati i vari componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale predetto, senza che peraltro venissero a risultare nuovi elementi.

Il D'Avanzo, cui vennero contestati, con ordine di comparizione i reati predetti, sostanzialmente confermava le sue precedenti dichiarazioni.

Data notizia all'onorevole Negrari dell'instaurato procedimento penale, in modo che

egli potesse avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 250 del Codice di procedura penale, egli si limitava a dichiarare di prendere atto del procedimento instaurato a carico del D'Avanzo, e delle dichiarazioni rese da costui, e di non aver nulla da obiettare.

Poiché nella condotta dell'onorevole Andrea Negrari, in quanto egli indusse il D'Avanzo a consegnargli l'assegno in questione, pur sapendo, ovviamente, che quest'ultimo non avrebbe potuto disporre della somma depositata sul conto corrente del Consorzio, di cui era Presidente, per fini estranei al Consorzio stesso, si profilano gli estremi di concorso nel delitto di appropriazione indebita aggravata imputata al D'Avanzo, il sottoscritto chiede, ai sensi degli articoli 15 del Codice di procedura penale e 68 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole dottor Andrea Negrari per concorso, ai sensi degli articoli 110, 118 capoverso del Codice penale, nel delitto di appropriazione indebita (articolo 646 prima parte e ultima parte, 61 n. 7 e 11 del Codice penale) ascritto a D'Avanzo Luigi, per avere, il 12 ottobre 1963 in Pescia, indotto il D'Avanzo ad appropriarsi al fine di procurare ad esso Negrari un ingiusto profitto, della somma di lire 10.069.887 in danno del Consorzio interprovinciale tra cooperative di produzione e lavoro di La Spezia, somma di cui il D'Avanzo aveva il possesso quale Presidente di detto Consorzio e perciò commettendo il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera e cagionando al detto Consorzio un danno di rilevante gravità.

Si allegano gli atti processuali in copia autentica.

*Il Procuratore della Repubblica*

EMILIO GALASSI.